

COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Allegato alla delibera G.C. n. 87 del 19.5.2008
(modificato con atto G.C. n. 142 del 10.11.2008)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art.1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, dall'art.3, comma 76 della L.24 dicembre 2007 n.244, e successivamente dall'art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112 così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 e da alcune norme di settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, compresi quelli di studio, di ricerca e di consulenza, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Si intendono:

- a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
- b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- e) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.

Art. 2

(presupposti per il conferimento di incarichi esterni)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, che dovranno risultare adeguatamente motivate da parte del responsabile di area competente, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Indipendentemente dall'oggetto della prestazione, contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.3

Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art.1 possono essere conferiti:

- a) a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti alle vigenti disposizioni di legge;
- b) a docenti e ricercatori universitari;
- c) a persone in possesso di competenze di livello specialistico universitario;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si prescinde dal medesimo requisito, più in generale, qualora l'incarico abbia ad oggetto prestazioni per le quali norme di settore prescrivono il possesso di diversi specifici titoli.

In questo genere di incarichi rientrano in particolare:

- a) gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008;
- b) gli incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio a norma della L.818/84 e successive modifiche;
- c) incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi ai locali di pubblico spettacolo di cui al D.P.R. 293/2002 e succ. modifiche;
- d) rilevazioni previste per legge (in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti ecc.);
- e) commissioni di gara e/o concorso;

Per tali fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni della legge e del presente regolamento in materia di pubblicità e comparazione.

Art. 4

(Conferimento degli incarichi)

1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti, a seguito di selezione mediante valutazione comparativa in relazione alle competenze richieste dall'incarico, dal Responsabile del Servizio interessato con propria determinazione.

2. Gli incarichi verranno conferiti, in riferimento all'oggetto degli stessi, tenendo presenti:

- a) attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;
- b) principio di rotazione al fine di una equa distribuzione delle opportunità di lavoro;
- c) necessità di evitare, di norma, il cumulo di incarichi;
- d) opportunità di promuovere giovani professionalità;
- e) casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- f) eventuali interdisciplinarietà connesse all'oggetto dell'incarico;

3. Il Responsabile del Servizio richiedente provvede alla predisposizione di apposito avviso di selezione al fine di procedere alla valutazione comparativa.

4. La determina di approvazione dell'avviso deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;

- c) la durata;
 - d) il compenso, con l'eventuale possibilità di ribasso;
 - e) l'indicazione di spese previste per eventuali trasferte e le motivazioni per lo svolgimento delle stesse;
 - f) l'indicazione del capitolo su cui graverà la spesa complessiva (compenso, oneri a carico del Comune, spese per eventuali trasferte) e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
 - g) la dichiarazione con cui si attesti che per lo svolgimento dell'incarico non è possibile avvalersi di prestazioni del personale presente nella propria struttura, o che non esiste all'interno della propria struttura o della sede del Comune personale in possesso delle specifiche competenze richieste, o che la prestazione oggetto dell'incarico non rientra tra i compiti istituzionali propri del personale dipendente;
 - h) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione, comprensivi dell'eventuale punteggio a ciascuno attribuito.
5. Alla selezione viene assicurata adeguata pubblicità mediante affissione dell'avviso all'Albo Pretorio ed al sito internet per un periodo di almeno 10 giorni naturali e consecutivi.
 6. L'avviso di selezione deve contenere l'indicazione della Struttura che conferisce l'incarico, la descrizione delle attività da svolgere, la descrizione della professionalità richiesta, l'entità del compenso, eventualmente soggetto a ribasso, per l'incarico al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore e degli eventuali rimborsi spesa, le modalità di erogazione, le modalità di partecipazione alla selezione. L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico con motivazione espressa.
 7. Nell'avviso, inoltre, deve essere indicato il Responsabile del Procedimento.
 8. Scaduto i termine di presentazione delle domande, il Responsabile effettua una valutazione comparativa delle domande e dei *curricula* presentati e conferisce l'incarico. Nel momento in cui il relativo provvedimento diventa esecutivo ne da comunicazione attraverso l'apposita pubblicazione sul sito internet del comune secondo le modalità di cui al successivo art. 8, comma 5.
 9. Il Responsabile, in alternativa alle modalità di cui ai precedenti commi, può conferire incarichi di collaborazione utilizzando, nel rispetto dell'ordine di scorrimento, graduatorie per incarichi similari approvate, in esito a procedura selettiva, da altre pubbliche amministrazioni.
 10. In caso di esigenze urgenti specificamente comprovate, il Responsabile può conferire incarichi di cui al presente regolamento a un professionista esperto scelto valutando almeno cinque *curricula* che vengono dallo stesso richiesti a esperti nel settore. Il provvedimento di conferimento dell'incarico, oltre alla attestazione delle ragioni di urgenza, deve indicare le motivazioni che sono alla base della scelta del collaboratore.

Art.5

(Compenso)

Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e del piano risorse ed obiettivi, sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore.

Per la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, si farà riferimento, ove previsti, agli onorari degli ordini professionali di appartenenza. È fatta salva tuttavia la facoltà di derogare ai minimi tariffari, nel rispetto della normativa vigente, qualora venga utilizzato, nella procedura comparativa, il criterio dell'offerta economica di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 4.

L'importo massimo della spesa annuale per gli incarichi di cui al presente regolamento è stabilito in € fissato nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.

Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6

(formalizzazione dell'incarico)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3. Ove speciali circostanze ne impongano la prosecuzione, l'incarico può essere prorogato solo a fronte dei comprovati risultati raggiunti e/o di ulteriori necessità sopraggiunte.

4. Per gli incarichi di consulenza, l'efficacia del contratto (disciplinare) è subordinata all'avvenuta pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Web del Comune, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 5.

Art. 7

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione, per mezzo e sotto la responsabilità del competente Responsabile di servizio, verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed il buon esito dello stesso.

Art. 8

(Altri adempimenti - pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre P.A., è necessario acquisire preventivamente la autorizzazione della stessa amministrazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

3. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art.1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

4. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art.1, comma 173, della Legge n.266/2005.

5. Del conferimento di tutti gli incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento è data notizia tramite apposita pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione con le modalità di cui all'art.53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, nonché con le modalità di cui all'art.3, comma 54 della legge 244/2007 (che modifica l'art.1, comma 127, della Legge 662/1996). A tal fine, ciascun responsabile di servizio è tenuto a trasmettere i dati relativi agli affidamenti di sua competenza, entro trenta giorni dalla data dell'affidamento, al referente comunale per la gestione del sito web il quale provvederà alla prescritta pubblicazione entro dieci giorni dal ricevimento.

Art.9

(esclusioni)

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli appalti di lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione di opere pubbliche, direzione lavori e collaudi, progettazione urbanistica, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale.

Sono altresì esclusi:

- a) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- b) gli incarichi conferiti ex art.90 del D. Lgs. 267/2000 e, in ogni caso, gli incarichi di nomina politica, fatti salvi gli eventuali obblighi di pubblicità;
- c) gli incarichi aventi ad oggetto attività notarili.

Art. 10

(sanzioni)

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

La violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art.11

(disposizioni finali)

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale.

Art.12

(entrata in vigore ed abrogazione di norme)

Il presente regolamento integra il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Dalla sua entrata in vigore vengono abrogate tutte le norme regolamentari che contrastino con la nuova disciplina.